

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE

Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone socialmente pericolose, composto dai magistrati:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1) Dott. Antonio Balsamo | Presidente |
| 2) Dott.ssa Giulia Marchetti | Giudice |
| 3) Dott. Janos Barlotti | Giudice |

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di prevenzione n. 78/2012 R.M.P.:

Decidendo sulla proposta depositata il 6 dicembre 2012, con la quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ha chiesto l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno, nei confronti di **BB**;

sciogliendo la riserva formulata all'udienza camerale del 6 febbraio 2013;

OSSERVA

La proposta appare fondata e va accolta, risultando provata la pericolosità sociale del BB.

In ordine alla individuazione della disciplina applicabile al caso di specie, va rilevato che la posteriorità della richiesta rispetto alla entrata in vigore del D. Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159, contenente il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, importa l'applicazione di quest'ultimo complesso normativo.

L'art. 4 lett. a) del citato Decreto Legislativo prevede l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nei confronti dei soggetti indiziati di appartenenza ad una associazione di tipo mafioso o di uno dei reati rientranti nella competenza della Direzione Distrettuale Antimafia.

Sotto il vigore della corrispondente disciplina contenuta negli artt. 1 e 2 della L. 31 maggio 1965 n. 575, la giurisprudenza aveva elaborato il principio secondo cui in tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare implicito nella ritenuta attualità dell'appartenenza», e ne aveva fatto applicazione anche «quando quest'ultima assuma la forma del "concorso esterno", caratterizzato, in quanto tale, dalla non estemporaneità del contributo prestato al sodalizio e, quindi, dalla presunzione di attualità del pericolo, in assenza di elementi dai quali possa fondatamente desumersi l'avvenuta interruzione del rapporto» (cfr. tra le altre, Cass., Sez. II, Sentenza n. 7616 del 16/02/2006, Rv. 234745).

Tale conclusione trovava un argomento letterale nel testo degli artt. 1 e 2 della L. n. 575 del 1965 che, non facendo espressa menzione della pericolosità sociale, si limitavano a prevedere l'applicabilità delle misure di prevenzione a chi risultasse indiziato di appartenenza all'associazione di tipo mafioso.

Tale argomento è però venuto meno dopo l'emanazione del D. Lgs. 6

Settembre 2011 n. 159, il cui art. 6, comma 1, stabilisce che «alle persone indicate nell'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata (...) la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza», senza operare alcuna distinzione tra le varie fattispecie soggettive delineate da quest'ultima disposizione.

Sulla base del tenore letterale della nuova disciplina, deve quindi pervenirsi alla conclusione nei casi in cui la proposta per l'applicazione di misure di prevenzione sia stata avanzata successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, sarà sempre necessario l'accertamento in concreto dell'attualità della pericolosità sociale anche relativamente ai soggetti indiziati di appartenenza ad una associazione mafiosa o della commissione di reati rientranti nella competenza della Direzione Distrettuale Antimafia. Sotto il profilo in esame, deve escludersi ogni residua distinzione tra le fattispecie di pericolosità c.d. qualificata e di pericolosità c.d. generica.

Sul piano dell'interpretazione del materiale probatorio, va però evidenziato che la stretta correlazione tra pericolosità sociale ed appartenenza al sodalizio mafioso trova un preciso riscontro in una consolidata regola di esperienza, che ha ricevuto esplicito riconoscimento legislativo nell'art. 275, comma 3, c.p.p. Tale ultima previsione normativa, come è noto, prevede difatti una presunzione relativa di sussistenza del *periculum libertatis* in relazione all'area dei delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, sulla base della considerazione del «coefficiente di pericolosità per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è connaturato» (così Corte Cost., ord. n. 450 del 1995). La disciplina in esame è stata ritenuta giustificabile anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo alla luce «della natura specifica del fenomeno della criminalità organizzata e soprattutto di quella di stampo mafioso» (v. la sentenza del 6 novembre 2003, Pantano contro Italia). Muovendo dalle indicazioni espresse dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la Corte costituzionale (sent. n. 265 del 21 luglio 2010) ha ravvisato la *ratio* della norma in esame nella circostanza che «dalla struttura stessa della fattispecie e dalle sue connotazioni criminologiche – connesse alla circostanza che l'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso implica un'adesione permanente ad un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice – deriva, nella generalità dei casi concreti ad essa riferibili e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, una esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere (non essendo le misure “minori” sufficienti a troncare i rapporti tra l'indiziato e l'ambito delinquenziale di appartenenza, neutralizzandone la pericolosità)».

Ciò che conta è, comunque, una attenta verifica sulla esistenza, nel caso concreto, di fattori suscettibili di elidere la pericolosità del soggetto; muovendosi in questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, sostenuto che «ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, l'attualità della pericolosità sociale del prevenuto può essere presunta dalla sua appartenenza ad un'associazione mafiosa solo se tale presunzione si fonda sulla verifica del ruolo concretamente svolto in seno al

sodalizio, in modo da consentire di escludere l'impossibilità che venga ricoperto anche in futuro, nonché, alla luce delle eventuali allegazioni difensive, dei comportamenti tenuti dallo stesso prevenuto nel periodo intercorso tra l'accertamento del reato e il momento di applicazione della misura» (Cass. Sez. I, sent. n. 17932 del 10/3/2010, De Carlo, in *CED Cass.* n. 247053).

In ogni caso, al fine di ritenere sussistente la pericolosità qualificata - da valutarsi al momento attuale della decisione ed in concreto - si richiedono circostanze di fatto, oggettivamente valutabili e controllabili, che conducano ad un giudizio di ragionevole probabilità circa l'appartenenza del soggetto al sodalizio criminoso, con esclusione di meri sospetti, illazioni e congetture (cfr. Cass. Sez. I n. 2760 del 22/6/1987, Amato).

Ai fini della delimitazione del concetto di "appartenenza", che continua ad essere impiegato dall'art. 4 del Codice antimafia in luogo di quello di partecipazione, contenuto nell'art. 416-bis c.p., rimane sicuramente valido il consolidato orientamento giurisprudenziale che vi ricomprensce tra i destinatari delle misure di prevenzione, sia il soggetto che "fa parte" di un'associazione di tipo mafioso, sia il "concorrente esterno" (Cass., sez. I, 7 aprile 2010, n. 16783, in *CED Cass.* n. 246943; Cass., sez. VI, 17 marzo 1997, Prisco e altri, in *CED Cass.* n. 208005).

Significative precisazioni sul punto sono state fornite da Cass., sez. II, 16 febbraio 2006, n. 7616, in *CED Cass.* n. 234745, che ha specificato che «in tema di misure di prevenzione, il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di "partecipazione", risolvendosi in una situazione di contiguità all'associazione stessa che - pur senza integrare il fatto-reato tipico del soggetto che organicamente è partecipe (con ruolo direttivo o meno) del sodalizio mafioso - risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica che sottende al trattamento prevenzionale. Dal che deriva l'ammissibilità dell'applicazione delle misure di prevenzione anche a quanti "appartengano" ad un sodalizio mafioso non in qualità di partecipi ma di concorrenti esterni».

La nozione di appartenenza viene quindi a ricomprendere tutte le possibili forme di contiguità funzionale agli interessi della struttura criminale, quale che sia la loro qualificazione giuridica ai fini strettamente penalistici.

Va, peraltro, segnalato che la giurisprudenza di legittimità anche di recente ha affermato che rispondono del reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso i soggetti che abbiano assunto il ruolo di "avvicinati" (Cass., sez. I, 18 febbraio 2010, n. 9091, in *CED Cass.* n. 246493).

Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve rilevarsi che l'appartenenza del BB all'articolazione territoriale di "Cosa Nostra" operante nel territorio di Riesi, con una condotta qualificata riconducibile alla più grave previsione dell'art. 416-bis comma secondo c.p., è stata accertata con la sentenza emessa il 29 marzo 2010 dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, divenuta irrevocabile il 17 maggio 2011.

Di particolare rilevanza è il ruolo riferibile, nel contesto della suddetta associazione criminale, al BB, come si evince dagli elementi di convincimento

menzionati nella richiesta di custodia cautelare e nella susseguente ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso questo Tribunale in data 15 novembre 2005. In particolare, il BB è stato indicato come killer (“è uno che spara”) dal collaboratore di giustizia Calogero Riggio, mentre il collaborante Giuseppe Anello ha riferito che il proposto, insieme ad un altro soggetto, ricevette la consegna di due pistole da MM, anch’egli inserito nel sodalizio delittuoso, ed ha aggiunto che lo stesso BB faceva da tramite con DD (capo della cosca mafiosa di Riesi), cui portava le notizie dal cantiere della strada a scorrimento veloce dove operava una ditta di Agrigento, sottoposta ad estorsione.

Lo spessore criminale del BB viene, inoltre, posto in risalto dalle conversazioni intercettate, intercorse tra i componenti del gruppo criminale avversario, che ne evidenziano la pericolosità (cfr. in particolare la conversazione delle ore 20.15 del 31 luglio 2004, tra FF, GG e II, nella quale si formulano significativi apprezzamenti sul conto del proposto, come: “lo sai la forza sua quale è”, *Omissis* “come (...) è potuto diventare così pericoloso?!....” *Omissis*).

Sulla base degli elementi di convincimento raccolti, deve riconoscersi la sussistenza di un’elevata pericolosità sociale del BB, il quale ha posto in essere, con continuità, condotte illecite di notevole gravità, nel quadro della sua partecipazione all’associazione mafiosa operante a Riesi.

La sistematica reiterazione delle anzidette attività criminose da parte del BB, la natura continuativa del vincolo che lo ha legato all’illecito sodalizio, il forte radicamento di quest’ultimo nel contesto sociale di riferimento, valgono senza dubbio a dimostrare l’attualità della pericolosità sociale del proposto.

In conclusione, pertanto, deve osservarsi che nei confronti del BB sussistono elementi di fatto che denotano con chiarezza un quadro di pericolosità “qualificata”, connesso alla sussunzione del predetto nell’ambito soggettivo di coloro che sono indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso (art. 4 lett. a del D.Lgs. n. 159/2011).

La persistenza nel tempo delle condotte sintomatiche di una costante indifferenza del proposto rispetto ai dettami dell’ordinamento giuridico induce alla formulazione di una valutazione assolutamente sfavorevole sull’ulteriore decorso criminoso del BB, con conseguente esposizione a pericolo dei beni propri della collettività.

Pertanto, al fine di fronteggiare le ulteriori probabili derive delittuose del proposto, appare necessario applicare la misura di prevenzione richiesta, che risulta idonea ad assicurare l’esercizio di un’attività di controllo dell’Autorità sulla futura condotta del BB.

Conseguentemente, si ritiene di sottoporre BB alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., per il periodo di tre anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, al fine di limitarne ulteriormente la libertà di movimento, risultando inidonee alla tutela della sicurezza pubblica le altre misure.

Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 159/2011, va, altresì, imposto all’odierno proposto, il versamento presso la Cassa delle Ammende, a titolo di cauzione, nel termine di trenta giorni dall’inizio dell’esecuzione della misura personale, di una

somma che si ritiene di fissare in €. 1.000,00.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1 e segg. del D. Lgs. n. 159 del 2011

DISPONE

l'applicazione, nei confronti di BB, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per la durata di tre anni.

PRESCRIVE

al BB di darsi alla ricerca di un lavoro entro un mese dalla notificazione del presente decreto, di fissare la propria dimora, di farla conoscere all'autorità di Pubblica Sicurezza entro lo stesso termine di un mese, e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

PRESCRIVE

inoltre al BB di vivere onestamente; di rispettare le leggi; di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza; di non rincasare oltre le ore venti e di non uscire di casa prima delle ore sei senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di Pubblica Sicurezza; di non detenere e non portare armi; di non partecipare a pubbliche riunioni.

IMPONE

al BB l'obbligo di versare, presso la Cassa delle Ammende, la somma di €. 1.000,00 a titolo di cauzione, nel termine di trenta giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura personale.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato al Procuratore della Repubblica, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e al Questore per l'esecuzione, oltre che notificato all'interessato.

Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2013

Il Presidente estensore
Antonio Balsamo